

## STATUTO

### 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Via "BORGO MAGENTA".

### 2) SCOPI E FINALITA'

L'associazione riunisce Commercianti, Professionisti e Operatori Economici che lavorano sul Corso Magenta e vie limitrofe, esclusa qualsiasi finalità politica e di lucro.

Lo scopo dell'associazione è la realizzazione di iniziative volte a mettere a sistema il tessuto commerciale, professionale e residenziale dell'area di Corso Magenta e vie limitrofe, promuovere e realizzare, nell'ambito, progetti di valorizzazione del decoro viabilistico e dell'arredo urbano, progetti di promozione dei valori culturali, monumentali e storici, nel rispetto delle eccellenze dell'ambito, dialogando con gli Enti Pubblici e Privati.

### 3) DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

### 4) SEDE

L'associazione ha sede legale in Milano, via Santa Maria Podone n. 5 20123 Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Con deliberazione dei soci la sede sociale potrà essere trasferita in Comune diverso da quello sopra indicato.

### 5) MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI

Le modalità di raggiungimento degli scopi associativi sono stabilite dal Consiglio Direttivo, che ogni anno stilerà un programma di massima, che verrà sottoposto per l'approvazione, alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio potrà, pertanto, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, anche contrattuali, di qualsiasi natura, ritenute necessarie, utili e opportune per la realizzazione degli scopi medesimi.

### 6) REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

### 7) AMMISSIONI, ISCRIZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il rapporto associativo e le modalità di Associazione sono disciplinati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Possono essere soci i residenti nella città di Milano, associazioni, imprese, artigiani e enti che operano sul Corso Magenta o vie limitrofe.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; sono soci ordinari i negozianti, professionisti o imprenditori, che hanno interessi economici sul Corso o vie limitrofe; soci onorari quelli nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione, soci sostenitori tutti gli altri.

La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo con comunicazione di data certa, indicazione dei propri dati anagrafici, professione, città di residenza, indirizzo e numero di telefono, corredata di dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali ulteriori atti e regolamenti dell'associazione, e previo versamento della quota associativa in vigore.

Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal Legale Rappresentante. Nella domanda di adesione dovrà inoltre essere indicata la categoria economica di appartenenza e la sede legale. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di adesione, senza che sia stato assunto e comunicato provvedimento di diniego, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio già per l'annualità in corso.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione, con decisione insindacabile, nel caso in cui il richiedente non possieda uno dei requisiti di cui al presente articolo; nel caso in cui sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a seguito di procedura concorsuale o giudiziaria e anche nei casi in cui la richiesta di adesione non sia conforme ai principi ispiratori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

La "Quota Associativa Annuale" è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti "*mortis causa*", e non rivalutabile.

I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti.

I Soci possono utilizzare la sigla ed il marchio o logo dell'Associazione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di versare la "Quota Associativa Annuale" di € 5,00 (cinque) entro il 31 marzo di ogni anno. La "Quota Associativa Annuale" potrà essere rideterminata nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

La qualifica di Socio si perde: per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti previsti dall'Atto Costitutivo e dello Statuto e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti e dallo Statuto.

## 8) DOMICILIO DEI SOCI

A tutti gli effetti i soci fondatori si intendono domiciliati presso l'associazione.

Il domicilio degli altri soci è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio comunicare al Consiglio Direttivo il cambiamento del proprio domicilio o numero di telefono per l'aggiornamento ad opera del Segretario dell'Associazione.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro degli associati si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## 9) STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i VicePresidenti del Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Revisore dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

#### 10) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti.

Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento della "Quota Associativa Annuale".

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessario:

- a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;
- b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno e, in ogni caso, una volta entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- alla ratifica della nomina e revoca del Tesoriere e del Segretario;
- alla nomina e revoca del Revisore dei Conti;
- alla modificazione dello Statuto;
- alla approvazione e/o alla modificazione dei Regolamenti;

- alla revoca e sostituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei componenti del Consiglio Direttivo che siano risultati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo o per altri gravi motivi;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato o comunque portato a conoscenza di ciascun Socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, purché in possesso dei requisiti di moralità e non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a seguito di procedura concorsuale o giudiziaria o vi sia comunque contrasto con i principi ispiratori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. Tuttavia, nessun delegato può rappresentare più di tre Soci. Non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Segretario e il Revisore dei Conti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un succinto verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

## 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo Legale Rappresentante.

I membri del Consiglio Direttivo verranno eletti in base alla graduatoria stilata sul numero di voti ricevuti.

In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative si sceglierà il candidato più anziano.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed i due VicePresidenti, se non nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali per esempio quello di Segretario e Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea o può proporre all'Assemblea nominativi, anche non facenti parte dell'Associazione purché in possesso di idonea e motivata capacità professionale e indubbia moralità, cui affidare l'incarico di Tesoriere e di Segretario.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare il Tesoriere o il Segretario il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà altri membri del Consiglio Direttivo in sostituzione che dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea e stila e approva annualmente un programma di massima delle attività per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 (tre) membri a prescindere dal numero di quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di lettera ordinaria o in caso d'urgenza anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima dell'adunanza. E' ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo che siano risultati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo o per altri gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato, qualora verifichi la sussistenza dei presupposti giuridici richiesti, a deliberare, attivare e porre in essere, presso tutti gli Organi Competenti, le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione senza obbligo di ratifica da parte dell'assemblea.

## 12) PRESIDENTE e VICEPRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, riveste anche il ruolo di Presidente dell'Assemblea.

In sua assenza o impedimento, il VicePresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Nei rapporti con le Banche spetta al Presidente la richiesta di apertura di rapporti bancari intestati all'Associazione mentre per quanto riguarda le disposizioni di prelievo e/o pagamenti a valere su detti rapporti devono essere effettuate/i con firma congiunta del Presidente o in caso d'assenza o impedimento del VicePresidenti e del Tesoriere.

La firma degli atti da parte del VicePresidente presuppone l'effettiva assenza e/o impedimento del Presidente.

### 13) TESORIERE

Il Tesoriere provvede a:

- a) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta, con firma singola, qualora l'importo complessivo non ecceda la somma di € 100,00 (euro cento,00) o si tratti di incasso della "Quota Associativa annuale";
- b) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta, con firma congiunta del Presidente e/o del VicePresidente qualora l'importo sia superiore a € 100,00 (euro cento/00) ma non ecceda la somma di € 300,00 (euro trecento,00) mentre per importi superiori al predetto limite è obbligatorio l'accredito sul conto corrente bancario;
- c) effettuare i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in contanti e con disposizioni firmate dal solo Presidente qualora l'importo non ecceda i 100,00 (euro cento); per pagamenti di importi superiori occorre la disposizione a firma congiunta del Presidente e del Segretario o delle persone che li sostituiscono in caso di assenza e/impedimento;
- d) tenere il registro delle entrate e delle uscite;
- e) predisporre per il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- f) effettuare i versamenti degli incassi sui rapporti bancari accessi a nome dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere sostituito entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo o per decisione dell'Assemblea dei Soci.

### 14) SEGRETARIO

Il Segretario provvede a:

- a) redigere succinti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) curare la conservazione del registro dei verbali e degli altri libri associativi richiesti;
- c) curare la conservazione e l'aggiornamento dei registri dei soci;
- d) acquisire e conservare le domande di ammissione a socio dandone immediata comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo per quanto di competenza;
- e) curare il protocollo dell'ente e svolgere ogni altra attività di segreteria non demandata ad altri Organi;
- f) sottoscrivere, unitamente al Presidente o al VicePresidente, le disposizioni di pagamento per importi superiori ad € 100,00 (euro cento/00);
- g) esporre nella sede sociale o sul sito internet dell'Associazione, ove possibile, gli avvisi della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;

h) sostituire il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario può essere sostituito entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo o per decisione dell'Assemblea dei Soci.

#### 15) REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre esercizi, rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina ed è rieleggibile.

Ha idonea capacità professionale, anche non Socio, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di Statuto e dei Regolamenti, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che regolano le attribuzioni e il funzionamento del Collegio Sindacale cui siano attribuite funzioni di controllo contabile.

#### 16) ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale data dovrà essere appositamente convocata un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva.

Entro il 30 giugno successivo il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini sociali.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### 17) FINANZE E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle "Quote Associative Annuali";
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

#### 18) SCIoglimento

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;
- c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nel medesimo ambito territoriale o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro in quanto applicabili.

#### 20) SPESE

Le spese del presente atto e delle conseguenti formalità sono a carico dell'Associazione.